

STATUTO SOCIALE DI AUTOGRILL S.p.A.

CAPO I COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 1

Denominazione

La società si denomina AUTOGRILL S.p.A., società con socio unico e soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Dufry AG.

Articolo 2

Oggetto

La società ha per oggetto:

- a) l'esercizio, anche indirettamente attraverso società partecipate, sia in Italia che all'estero, di attività di gestione di pasticcerie, bar, ristoranti, tavole calde, alberghi, hotel, motel, impianti di distribuzione carburante e servizi connessi, market, ivi inclusi negozi e punti vendita, anche all'interno di siti aeroportuali in modalità duty free e duty paid, nonché di attività commerciali in tutte le forme e per tutti i generi consentiti dalle disposizioni di legge, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, la somministrazione al pubblico e la vendita al dettaglio di alimenti e bevande, prodotti dolciari, profumeria, editoria, altri beni di consumo e generi di monopolio sia esenti che non da tassazione;
- b) l'assistenza e il coordinamento tecnico, commerciale e amministrativo, con o senza la locazione di beni e strumenti, delle società ed enti cui partecipa.

La società potrà, inoltre, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale, non nei confronti del pubblico, effettuare tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, concedere avalli, cauzioni ed ogni altra garanzia in genere allo scopo di garantire obbligazioni proprie o di terzi, nonché assumere, solo a scopi di stabile investimento, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni in altre società, enti o consorzi, stipulare contratti di associazione in partecipazioni in qualità di associante o associata, concedere in gestione a terzi la propria azienda o parte di essa, assumere in gestione aziende altrui o parti di esse.

Articolo 3

Sede

La società ha sede legale in Novara e sede secondaria in Rozzano (Milano).

La società ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme volta a volta richieste, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Articolo 4

Durata

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte. E' escluso il diritto di recesso per gli Azionisti che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

Articolo 5

Domicilio

Il domicilio, eventualmente completo di indirizzo PEC e di posta elettronica, dei soci per i loro rapporti con la Società è quello da loro dichiarato e risultante dal libro soci della Società.

In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci della Società, si fa riferimento alla residenza anagrafica o alla sede legale.

CAPO II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI

Articolo 6

Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 145.761.789,78 (centoquarantacinquemilionesettecentosessantunomilasettecentoottantanovevirgolasettantotto) diviso in 385.033.542 (trecentoottacinquemilioneserotrentatremilacinquecentoquarantadue) azioni prive di valore nominale e potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti nei limiti consentiti dalla legge.

Le Azioni, tutte nominative, sono rappresentate da titoli azionari e sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi, sia per successione *mortis causa*.

L'Assemblea può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.

Articolo 7

Categorie di azioni

Con delibera dell'Assemblea straordinaria può essere attribuita la facoltà di conversione delle azioni di una categoria in azioni di un'altra.

La società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione.

CAPO III

ASSEMBLEA

Articolo 8

Convocazione, diritto di intervento e di rappresentanza in Assemblea

L'Assemblea può aver luogo anche fuori della sede sociale in Italia, negli altri Stati membri dell'Unione Europea o in Svizzera.

La convocazione, il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge.

La convocazione è fatta mediante avviso, spedito ai soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi per mezzo di lettera raccomandata A.R., PEC, posta elettronica o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento agli indirizzi, recapiti o riferimenti di cui all'art. 5 del presente Statuto almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea dei soci, oppure pubblicato su un quotidiano tra ["Il Sole 24 Ore" e "Milano Finanza"] almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea stessa, contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei soci.

Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate come sopra, se in esse sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte agli amministratori e sindaci non presenti.

Ciascun Socio avente diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da un terzo mediante delega scritta, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 2372 del Codice Civile.

È ammessa la possibilità che le Assemblee dei Soci, sia ordinarie che straordinarie, si svolgano - anche esclusivamente (ove consentito dalle disposizioni di Legge applicabili) - con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci; in tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza o di appositi soggetti incaricati, di accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'Assemblea.

La riunione si considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, presso il quale dovrà trovarsi il soggetto verbalizzante, fatta salva l'ipotesi di riunione totalitaria tenuta esclusivamente con collegamento a distanza. Resta inteso che il Presidente ed il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi.

Articolo 9

Costituzione delle Assemblee e validità delle deliberazioni

Alle Assemblee ordinarie e straordinarie, anche in unica convocazione, si applicano le norme di legge e di statuto, sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle stesse, sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni da assumere, nonché il diritto di intervento o la rappresentanza dei Soci.

Articolo 10

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da altro Amministratore a tal fine incaricato dal Consiglio di Amministrazione. In difetto l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati e presenti, ovvero da una persona eletta dalla medesima Assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dall'Assemblea, su proposta del Presidente stesso.

Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente, con funzione di segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

CAPO IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 11

Composizione e durata dell'organo amministrativo

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 15 (quindici), i quali durano in carica 3 (tre) esercizi ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

In mancanza di deliberazione dell'Assemblea, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione si intende automaticamente fissato in 3 (tre).

L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli Amministratori così eletti scadranno con quelli in carica. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice civile.

Se, per dimissioni o altra causa, viene a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli Amministratori in carica, , s'intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio da parte degli Amministratori rimasti in carica per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

Compenso degli Amministratori e dei membri dell'eventuale Comitato Esecutivo

Agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato, spetta un compenso annuo, stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Per gli Amministratori investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile.

Articolo 13

Cariche sociali

Il Consiglio nomina il Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, e il Segretario, quest'ultimo scelto anche fuori dei suoi componenti. Può altresì nominare uno o più Vice Presidenti e, nei limiti di legge, uno o più Amministratori Delegati, con poteri congiunti e/o disgiunti.

Può inoltre attribuire agli altri Consiglieri particolari incarichi.

Articolo 14

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti o, in difetto, da 2 (due) Consiglieri - o da 1 (uno) se

il Consiglio è composto da 3 (tre) membri - mediante avviso comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento 2 (due) giorni prima della riunione ovvero, in caso d'urgenza, 24 (ventiquattro) ore prima.

La convocazione del Consiglio è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da 2 (due) Consiglieri - o da 1 (uno) se il Consiglio è composto da 3 (tre) membri - con indicazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti. In difetto sono presiedute da altro Amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.

È ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere la documentazione e che sia assicurata la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario. Resta inteso che il Presidente e il Segretario possono trovarsi in luoghi diversi.

Articolo 15

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti, non tenendosi conto di quelli astenuti per il calcolo della maggioranza.

In caso di parità di voti è decisivo il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di convocazione nella forma e nei modi sopra previsti, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale ovvero siano presenti la maggioranza sia degli amministratori sia dei sindaci in carica e gli assenti siano stati preventivamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.

Le deliberazioni del Consiglio constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 16

Poteri dell'organo amministrativo e delega dei poteri

La gestione della società spetta all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione.

Ove l'Assemblea nomini, in luogo di un Consiglio di Amministrazione, un Amministratore Unico, a quest'ultimo spettano tutti i poteri previsti dal presente statuto e dalla legge per il Consiglio ed il suo Presidente.

Sono altresì attribuite alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni relative alle seguenti materie:

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio;
- d) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- f) salvo quanto stabilito nel successivo art. 19, l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della società.

Il Consiglio può delegare i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, determinando i poteri delegati. Esso può nominare direttamente procuratori e mandatari in generale per determinati atti, o categorie di atti, fissandone i poteri ed eventuali emolumenti.

Gli organi delegati riferiscono, almeno con periodicità semestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Articolo 17

Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile, determinandone il numero dei membri e la durata in carica.

Sono membri di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente e, se nominati, il o i Vice Presidenti e lo o gli Amministratori Delegati.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo si applicano per quanto compatibili le norme degli articoli 14 e 15.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva e comunque entro il termine previsto dall'art. 2381 del Codice Civile.

Articolo 18

Direttori

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, Vicedirettori Generali, Direttori, Procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri, anche di rappresentanza sociale, nonché gli eventuali emolumenti.

Articolo 19

Rappresentanza

La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'Amministratore Unico ovvero, disgiuntamente, al Presidente e ai Vice Presidenti.

Spetta pure agli Amministratori Delegati nell'ambito delle proprie attribuzioni. Le persone cui spetti o sia stata delegata la rappresentanza sociale potranno rilasciare mandati generali o speciali a procuratori, avvocati e terzi.

CAPO V

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 20

Sindaci

Il Collegio Sindacale è composto di 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, rieleggibili.

Le attribuzioni, i doveri e la durata del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 2404 del Codice Civile è ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere la documentazione e che sia assicurata la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea dei Soci, che ne determina il compenso. L'Assemblea nomina altresì il Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo 21

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale ovvero quando prescritto in via inderogabile dalla Legge o deciso con delibera della Assemblea ordinaria e comunque secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente, da un revisore o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro in possesso dei requisiti previsti dalle norme di Legge applicabili.

CAPO VI

BILANCIO E UTILI

Articolo 22

Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, nei termini previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il termine di 180 (centottanta) giorni da detta chiusura, ove tale termine sia richiesto in relazione alla redazione del bilancio consolidato, ove necessaria, ovvero alle altre esigenze previste dal secondo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.

Articolo 23

Destinazione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono a disposizione dell'Assemblea per la distribuzione del dividendo agli Azionisti e per altre destinazioni.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, ricorrendo i presupposti ed alle condizioni previste dall'articolo 2433-bis del Codice Civile, la distribuzione di acconti su dividendo.

CAPO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 24

Liquidazione

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea degli Azionisti procederà ad assumere le opportune deliberazioni ai sensi dell'articolo 2487 del Codice Civile.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge ad esso applicabili.

Il legale rappresentante